




**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario**

**Roma, Via C. Colombo 456
segreteria@anclsu.com**



***Nascita ed Evoluzione in Italia della
vigilanza sul lavoro, della Associazione Sindacale dei
Consulenti del Lavoro, dell'Ordine dei Consulenti del
lavoro***

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPettorATO DEL LAVORO



 Legge 3 aprile 1879 n. 4828,

 convenzione Italo-Francese
per la creazione di una entità ispettiva


 istituzione dei Circoli di Ispezione per le leggi operaie

 regio decreto 30 dicembre 1923
assunzione dei primi Ispettori del Lavoro a tempo determinato

 Dlgs 124/2004

 Collegato Lavoro Legge 183/2010

 Riorganizzazione del Ministero del Lavoro - DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2011, n. 144




ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

La prima attribuzione delle competenze della vigilanza sul lavoro si coglie nella 3 aprile 1879 n. 4828, del Governo Depretis III che istituisce nell'allora Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio due posti di Ispettori dell'Industria e dell'insegnamento industriale.



Governo Depretis III – presidente del Consiglio Agostino Depretis






ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO


il diritto del lavoro non aveva una vita autonoma, ma era una “sottospecie” della legislazione ordinaria, che in via incidentale, stabiliva talvolta cosa fosse lecito e illecito, anche per i lavoratori. Di fatto, nel nostro Paese, prima della seconda metà dell’800, i lavoratori di qualsivoglia settore, non avevano molte forme di tutela e protezione sociale per i propri diritti, né potevano contare su normative che regolamentassero, ad esempio, l’orario di lavoro o le aspettative per malattia.

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO



Lo sciopero era considerato un reato fino al 1889, dal Codice penale sardo che era stato esteso a tutto il territorio nazionale. Nel 1889 con l'emanazione del Codice Zanardelli, ci fu una modesta apertura: se non violenta, la manifestazione di astensione dal lavoro non poteva essere ritenuta reato. Ma nel 1925 il "Patto di Palazzo Vidoni" (perfezionato con la legge Rocco del 3 aprile 1926) tra le altre cose, abolisce il diritto di sciopero (per gli operai) e di serrata (per il padronato), riduce i sindacati a due, uno per i lavoratori e l'altro per il padronato (entrambi fascisti), e riconduce le controversie fra lavoratori e datori di lavoro all'arbitrato dello stato e delle corporazioni. All'alba dell'unificazione italiana, anche le regole sull'orario di lavoro erano inesistenti, così come le pause nel corso della giornata e le ferie. Pure perché la nascita dell'industria era avvenuta all'insegna delle forme di rapporto esistenti ed operanti nel lavoro agricolo, considerando quindi normale la prestazione lavorativa che si protraeva dall'alba al tramonto. Sull'orario di lavoro la normativa ha seguito (con molto ritardo) la conquista sociale: uno dei primi accordi sulla giornata lavorativa di 8 ore fu raggiunto a Torino nel 1919, tra la Fiom e il Consorzio Fabbriche Automobili, che seguiva un'intesa pilota stabilita a livello nazionale, che fissava l'orario settimanale a 48 ore su 6 giorni. Un anno dopo, nel 1920, viene conquistata la prima settimana di ferie. Nello stesso anno, il socialista Filippo Turati presentava, ancora senza successo però, la proposta di legge per le 40 ore settimanali. E

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO



A tali Ispettori non vennero assegnati particolari compiti , e si dovette aspettare la legge 11 febbraio 1886 n. 3657, sul lavoro dei fanciulli.


Nel 1893, con la legge del 30 marzo, la n. 184 viene istituito il Corpo degli Ispettori e Ingegneri delle miniere, cave e torbiere.

Visti i risultati non molto brillanti con la legge 17 marzo 1898 n. 80, si dispone che per assicurare l'applicazione delle leggi in materia di lavoro ci si rivolgesse anche ulteriori funzionari con compiti di Polizia Giudiziaria.

La Legge 29 giugno 1902, n. 246, recante “ Istituzione di un ufficio del lavoro presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio”, creò presso il Ministero dell'Agricoltura Industria e Commercio, a livello centrale un Ufficio del Lavoro

Nel 1904 venne ratificata, con la legge 29 settembre 1904 n. 572, la Convenzione tra Italia e Francia che impegnava all'istituzione del futuro Ispettorato del Lavoro.

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO




L'Ufficio del lavoro aveva il compito di raccogliere, coordinare e pubblicare informazioni relative al lavoro in tutto lo Stato e nei paesi esteri interessati dall'emigrazione italiana. Con la legge 19 luglio 1906, n. 380 nasce il "Corpo degli Ispettori del Lavoro".

Successivamente si completa con la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, recante " Istituzione del Corpo degli ispettori dell'industria e del lavoro" , a livello periferico il processo di organizzazione delle strutture organizzative del lavoro sviluppando quanto previsto durante l'età giolittiana con l'Ufficio del Lavoro.

La legge del 1912, quindi, istituì in ogni provincia un Ispettorato dell'industria e del lavoro, organo periferico del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Pochi anni dopo l'istituzione, la prima guerra mondiale e l'avvento del regime fascista modificarono profondamente l'organizzazione centrale dello Stato italiano in tema di lavoro, industria e commercio.

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO



Di conseguenza, gli Ispettorati divennero, di volta in volta, amministrazioni periferiche di differenti dicasteri. Dal RD 22 giugno 1916, n. 755, recante “ Istituzione del Ministero dell'Industria, del Commercio e del Lavoro” , la Legge 3 giugno 1920, n. 700, recante **“Istituzione del Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale”**. Delineando le competenze, si divise il Ministero dell'Industria predetto in Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, e in Ministero dell'Industria e del Commercio.

Durante il ventennio fascista inizia ad estendere i suoi compiti e poteri cambiando il nome in “ Ispettorato delle Corporazioni “, con RD 14 novembre 1929, n. 2183 e con RDL 28 dicembre 1931, n. 1684, che trasformò la denominazione in Ispettorati corporativi del lavoro e si videro attribuiti nuovi compiti. Nel 1923 fu soppresso il Ministero, con RD 27 aprile 1923, n. 915, recante ***Soppressione del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.*** Successivamente, ill RD 5 luglio 1923, n. 1439, recò la *riunione in un unico Ministero, denominato Ministero dell'Economia nazionale dei servizi e degli uffici dipendenti dai Ministeri dell'Agricoltura, e dell'Industria, del Commercio e del Lavoro, infatti,*


ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Infine, con il RD 2 luglio 1926, n. 1131 venne istituito il Ministero delle Corporazioni.

Da questo ministero, da allora e fino alla loro soppressione avvenuta nel 1931, avvenuta con RDL 28 dicembre 1931, n. 1684, recante *Attribuzioni e poteri concessi all'Ispettorato del lavoro*, dipesero infine gli Ispettorati dell'Industria e del Lavoro.



ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO



In applicazione della legge 19 luglio 1906 e dei RR. Decreti 21 ottobre 1906 sono stati costituiti i seguenti Circoli di ispezione per le leggi operaie:

I. — Circolo di Torino (Province di Torino, Alessandria, Cuneo, Novara, Genova, Porto Maurizio).

Prof. ing. Effren Magrini, Capo del Circolo — Ing. Francesco Borgogno, ing. Pasquale Regnatela, Carlo Grassini, ispettori incaricati — Sede: via Colli, 19.

II — Circolo di Milano. (Province di Milano, Como, e Pavia).

Ing. Pietro Brunati, Capo del Circolo — Ing. Gino Cacciari, ing. Andrea Calderan, ing. Enrico De Michelis, Ennio Astoni, ispettori incaricati — Sede: via Vincenzo Monti,, 28-30.

III. — Circolo di Brescia (Province di Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Sondrio, Verona e Vicenza).

Ing. Italo Locatelli, Capo del Circolo — Ing. Mario Fusconi, Ispettore incaricato. Sede: presso la Regia Prefettura.

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Circolari del 26 novembre 1906



Il Ministro F. Cocco Ortù

 Ai capi circolo

“ affinché la loro qualifica non possa essere in nessun caso contestata, è necessario che abbiano presso di sé la carta di riconoscimento che dovranno presentare, se richiesti, all'industriale del quale intendono visitare l'azienda ed alla autorità competente nei casi di opposizione o di ostacoli alla legittima esplicazione del loro mandato.”

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Circolari del 26 novembre 1906



Il Ministro F. Cocco Ortù

 Ai capi circolo

“Tutte le infrazioni che si verificassero dovrebbero, secondo la lettera della legge, dar luogo ad altrettante contravvenzioni. È però da osservare che non essendosi ancora potuto organizzare una vigilanza continuata ed efficace, dovranno da principio usarsi quelle tolleranze che ordinariamente sarebbero riserbate al solo periodo iniziale di esecuzione della legge. Potrà quindi caso per caso, avuto particolare riguardo alla evidente buona fede dell'industriale, alle difficoltà pratiche colle quali egli abbia dovuto contrastare ed alla relativa tenuità dell'infrazione, limitarsi l'opera dell'ispettore all'invito di rientrare al più presto nella regola legislativa senza che sia elevato verbale di contravvenzione. Tale fatto dovrà risultare dal verbale e l'ispettore ne prenderà nota per tenerlo presente in una successiva visita al medesimo stabilimento, poiché, se le sue osservazioni non fossero eseguite, egli dovrà procedere alla contravvenzione.”

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Circolari del 26 novembre 1906



Il Ministro F. Cocco Ortu

 Ai capi circolo

*“Rapporti coi padroni e direttori di aziende e con gli operai.
È questo un argomento di importanza fondamentale, poiché dipenderà dal carattere delle relazioni che si stabiliranno coi padroni e con gli operai, il grado di fiducia che l'ispettorato godrà presso le classi interessate, e d'altra parte appunto tale fiducia è il più prezioso elemento di riuscita nell'opera di applicazione della legislazione sociale. Per raggiungere tale scopo occorrerà che gli incaricati dell'ispezione usino tutta la cura possibile, ed io considererò come uno degli effetti più utili dell'opera loro la simpatia che acquisteranno nel mondo industriale ed operaio.”*

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPettorATO DEL LAVORO

Circolari del 26 novembre 1906



Il Ministro F. Cocco Ortu

 Ai capi circolo

“ La fiducia degli operai deriverà in modo naturale dallo zelo che i signori Incaricati porranno nel disimpegno delle loro mansioni e dalla più perfetta esecuzione della legge che ne conseguirà necessariamente. Inoltre gioverà a questo scopo di accogliere sempre e con premura le denunce rivolte da operai o da organizzazioni operaie su casi di inadempienza alle norme legislative ed il riserbo scrupoloso che si porrà nel tenere segreto il nome dei denunciati, quando sia questo il loro desiderio. In ogni caso la massima attenzione deve prestarsi alle segnalazioni — da chiunque siano fatte — di infrazioni alle leggi operaie, essendo quelle, come fu ripetutamente affermato nel Consiglio Superiore del lavoro, uno dei più efficaci aiuti all'opera di controllo dell'ispettorato. “

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Circolari del 26 novembre 1906



Il Ministro F. Cocco Ortu

 Ai capi circolo

“ Se, come non dubito, i signori Incaricati si atterranno a tali norme e più ancora al criterio generale di imparzialità che deriva necessariamente dal carattere stesso delle loro funzioni, essi si guadagneranno la stima e la simpatia delle classi nelle quali deve svolgersi l'opera loro. Intanto, però, e fino a che non si siano determinati tali rapporti, desidero che gli ispettori non si pongano in troppo stretto contatto con le organizzazioni così di operai come di padroni, per evitare anche il più piccolo appiglio a sospetti di parzialità.”

Circolari del 26 novembre 1906



Il Ministro F. Cocco Ortù

 Ai Signori Prefetti

Debbo poi fare osservare alla S. V. che l'opera del nuovo organismo ispettorale permette di esonerare il personale di P. S. dipendente da codesta Prefettura dal lavoro di visite a stabilimenti industriali in dipendenza delle leggi operaie; in conseguenza questo Ministero non terrà più riservati fondi per il pagamento delle indennità relative.

Lascio poi al giudizio della S. V. di decidere quale sia l'estensione da dare alle visite dei carabinieri reali, avuto riguardo da un lato alla convenienza di non moltiplicarle in un medesimo stabilimento per parte del corpo tecnico ispettorale e degli agenti di polizia giudiziaria, e d'altro canto alla facoltà che questi ultimi sempre hanno di accertare e denunciare i reati.

Gradirò un cenno di ricevuta della presente, il quale mi assicuri della esecuzione di quanto in essa è richiesto e ne anticipo alla S. V. vivi ringraziamenti.

Il ministro: F. Cocco ORTÙ.

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Circolari del 26 novembre 1906



Il Ministro F. Cocco Ortù

 Ai signori Presidenti delle Camere di Commercio e delle Associazioni fra industriali

“ Tale provvedimento, destinato a assicurare gli imprenditori ossequianti alle leggi contro le illecite concorrenze derivanti dalle trasgressioni alle regole legislative di tutela degli operai, confido che sarà accolto con soddisfazione dalle classi industriali, di cui codesto Ente è rappresentante.”

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Circolari del 26 novembre 1906



Il Ministro F. Cocco Ortù

 Alle Camere di Lavoro e Federazioni di mestiere

“ Confido che la classe operaia accoglierà con simpatia e con fiducia questo provvedimento che soddisfa voti ripetutamente espressi e rappresenta un passo di importanza decisiva per la effettiva applicazione delle norme di protezione dei lavoratori.

La collaborazione cordiale di tutti coloro che la legge intende tutelare è però indispensabile per ottenere un tale risultato e prego quindi la S. V. di volere portando a conoscenza dei lavoratori iscritti in codesta organizzazione le notizie di cui sopra, invitarli a rivolgersi liberamente al capo del Circolo ed ai suoi dipendenti per avere consigli, spiegazioni e quanto altro possa essere loro giovevole per l'applicazione delle leggi operaie.

Legge 22 dicembre 1912, n. 1361

GU n. 2 del 03-01-1913

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

*Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:*

Art. 1

E' istituito alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio un corpo di ispettori dell'industria e del lavoro, i quali, ripartiti in circoli regionali, debbono:

a) accertare l'esecuzione delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sugli infortuni degli operai sul lavoro, sul riposo settimanale, sull'abolizione del lavoro notturno dei panettieri e sulla cassa di maternità in tutti gli opifici, laboratori, cantieri e lavori sottoposti alle leggi indicate con quelle eccezioni che sono contenute nelle leggi stesse e sono determinate dal regolamento per l'applicazione della presente legge;



b) esercitare la sorveglianza per la esecuzione delle disposizioni legislative e regolamentari sulle caldaie ed i recipienti di vapore;

c) rilevare, secondo le istruzioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio, le condizioni tecniche ed igieniche delle singole industrie;

d) raccogliere e trasmettere al ministero di agricoltura, industria e commercio, notizie ed informazioni su quanto riguarda le condizioni e lo svolgimento della produzione nazionale, l'ordinamento e la remunerazione del lavoro, il numero e le condizioni degli operai anche nei riguardi della disoccupazione; gli scioperi, le loro cause ed i loro risultati, il numero, le cause e le conseguenze degli infortuni degli operai; gli effetti delle leggi che più specialmente interessano il lavoro, valendosi anche delle informazioni che possono essere fornite dalle organizzazioni padronali ed operaie.

I dati raccolti non possono venire pubblicati né comunicati a terzi o ad uffici pubblici di qualsiasi genere, in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle ditte alle quali si riferiscono, salvo il caso di esplicito consenso delle ditte stesse.

Gli ispettori possono altresì adoperarsi per la prevenzione e la pacifica risoluzione dei conflitti del lavoro quando invitati dalle parti.



ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPettorATO DEL LAVORO

Art. 2

Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri ed i lavori in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti.

Nel caso di rifiuto d'obbedienza agli ispettori del lavoro, salve le penalità stabilite dalle singole leggi, sono applicabili gli articoli 434, 435, 436 del Codice penale.

Gli ispettori hanno diritto di elevare verbale di contravvenzione alle leggi accennate dall'art. 1.

Questi verbali hanno il valore probatorio di cui all'art. 340 del Codice di procedura penale.

Agli ispettori e agli aiutanti ispettori non spetta alcuna quota sui proventi delle penalità derivanti dalle contravvenzioni.

Art. 3

Le indagini sui processi di lavorazione che gli industriali vogliono tenere segreti, devono essere limitate solo a quanto si riferisce all'igiene ed alla immunità degli operai, e solo per questa parte possono essere comunicati i relativi risultati. Gli ispettori ed il personale dipendente devono conservare il segreto sopra tali processi e sopra ogni altro particolare di lavorazione, che venisse a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'art. 298 del Codice penale.





E' vietato agli ispettori di intraprendere, per conto proprio o di terzi, alcuna impresa, industria o costruzione, come pure di esservi in qualunque modo interessati o impiegati.

Art. 4

Il corpo degli ispettori, il cui organico viene stabilito in conformità alla tabella annessa alla presente legge, si distingue in capi di Circolo, ispettori ed aiutanti ispettori.

Ai capi di Circolo è affidata la direzione e la responsabilità dell'andamento del servizio nella loro circoscrizione, circa il quale corrispondono direttamente col Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Gli ispettori ed aiutanti ispettori compiono, sotto la direzione del rispettivo capo, le funzioni ad essi affidate dall'art. 1, con le modalità che sono indicate dal regolamento.



ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

Regio Decreto 27 aprile 1913, n. 431

G.U. n. 117 del 20-05-1913

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo d'ispettori dell'industria e del lavoro;

Sentito il parere del Consiglio superiore del lavoro;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, d'accordo coi ministri segretari di Stato per gli affari interni e per il tesoro

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per l'applicazione della legge 22 dicembre 1912, n. 1361, che istituisce un corpo d'ispettori dell'industria e del lavoro, visto d'ordine nostro dai ministri proponenti.

ORIGINI ED EVOLUZIONE DELL'ISPettorATO DEL LAVORO

*Regio Decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3245
GU n. 63 del 14-03-1924*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA

*In virtù della delegazione dei poteri conferiti al governo
con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;*

Vista la legge 22 dicembre 1912, n. 1361:

Visto il r. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Sentito il consiglio dei ministri;

*Sulla proposta del nostro ministro segretario di stato per
l'economia nazionale, di concerto col presidente del
consiglio dei ministri e col ministro per le finanze;*

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

*L'ispettorato dell'industria e del lavoro, istituito con la legge
22 dicembre 1912, n. 1361, ha il compito:*


*a) di accertare l'esecuzione di tutte le leggi sul lavoro e di
previdenza sociale nelle aziende industriali, commerciali, negli
uffici, nell'agricoltura ed in genere ovunque è prestato un
lavoro salariato o stipendiato con le eccezioni stabilite dalle
leggi o determinate dal regolamento per l'esecuzione del
presente decreto;*


*b) raccogliere e trasmettere al ministero dell'economia
nazionale notizie e informazioni relative alle condizioni ed
allo svolgimento della produzione nazionale e in genere tutte
quelle notizie che fossero richieste dal ministero nei riguardi
delle industrie o del lavoro;*

*c) adempiere tutte le altre funzioni indicate dalla legge 22
dicembre 1912, n. 1361 o stabilite da altre leggi o delegate dal
ministero dell'economia nazionale.*

*L'ispettorato dell'industria e del lavoro è ordinato in base alle
disposizioni del presente decreto.*

*Per quanto non è previsto dal presente decreto, rimangono in
vigore le disposizioni della legge 22 dicembre 1912, n. 1361.*






L. 23 novembre 1939, n. 1815 (1).

Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza .

Publicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1939, n. 291

4. [La tenuta o la regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale non può essere assunta da parte di coloro che non sono legati alle aziende stesse da rapporto d'impiego se non in seguito all'autorizzazione del competente Circolo, dell'Ispettorato corporativo, per coloro che intendano esercitare la predetta attività nella circoscrizione di un solo circolo, e del Ministero delle corporazioni negli altri casi.

Avverso il provvedimento dell'Ispettorato corporativo gli interessati possono ricorrere, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministero delle corporazioni , che decide in via definitiva] .




L. 23 novembre 1939, n. 1815 (1).

Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza .

~~~~~  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1939, n. 291

1. Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.



L. 23 novembre 1939, n. 1815 (1).


Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza .

---

~~~~~  
Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 dicembre 1939, n. 291



Attorno al 1950, si diffuse la notizia che era volontà del Governo di abrogare la legge 1815 del '39, sicchè sarebbe scomparsa la figura del Consulente del Lavoro, allora chiamato “tenutario dei libri paga”.



Il timore di perdere la professionalità acquisita ed il proprio lavoro, spinse alcuni tenutari dei libri paga mettersi insieme per costituire una associazione che tutelasse i loro diritti e la loro professione



Con atto notarile del 28 luglio 1953 viene costituita a Milano l'

**Associazione Nazionale dei Consulenti in materia di
Lavoro e Previdenza Sociale**

Associazione Nazionale dei Consulenti in materia di Lavoro e Previdenza Sociale

“Aclaps”

Primo Presidente

Aldo Balzi





CODICE CIVILE

R.D. 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice Civile
(Gazzetta Ufficiale, n. 79 del 4 aprile 1942)

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia

LIBRO SECONDO - Delle successioni

LIBRO TERZO - Della proprietà

LIBRO QUARTO - Delle obbligazioni

LIBRO QUINTO - Del lavoro

LIBRO SESTO - Della tutela dei diritti

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Roma, 27
dicembre
1947

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

VISTA la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

la Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPÌ FONDAMENTALI

ART. 1.
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.


ART. 5.
La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adempie i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6.
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 9.
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Piazza Missori 3

- MILANO -

Tel. 860.233

Notiziario N° 12
=====

Gennaio 1956

La nostra Associazione sta ultimando il suo terzo anno di vita ed i progressi sono assai evidenti sia per il numero di Associati, sia per il numero di altre Sedi periferiche.

Il cammino è lento e faticoso principalmente perché a tutt'oggi non siamo riusciti ad ottenere gli elenchi degli autorizzati dai vari Circoli di Ispettorati del Lavoro. L'opposizione non viene dai Circoli, ma è il Ministero del Lavoro che si oppone a tali comunicazioni facendosi scudo col comma II° dell'art. 4 del R.D.L. 28 dicembre 1931 n° 1684 il quale recita:

"Le notizie comunicate all'Ispettorato o da questo richieste o ri levate non possono essere pubblicate né comunicate a terzi o ad uffici pubblici in modo che se ne possa dedurre l'indicazione delle persone o dei datori di lavoro ai quali si riferiscono, salvo il caso di loro espresso consenso."

E' molto dubbio che questa parte della legge riguardi la nostra categoria, ma ciò sarà oggetto di altre discussioni in Sede competente. L'importante per ora è farci conoscere e rispettare, come sono personalmente certo meritiamo. La nostra è una professione difficile, perché non riguarda un solo settore ben definito, ma abbraccia un vasto campo di leggi - disposizioni, interpretazioni, accordi a carattere generale aziendale e personale, inoltre troppo spesso ci si trova di dovere lottare con dei piccoli "soloni" le cui vedute sono contrastanti con la logica e la pratica attuazione. Durante questo periodo Associativo, mi son fatta una nuova esperienza che mi ha ancora una volta dimostrato come gli uomini non sono divisi fra loro, ma vengono tenuti divisi.

Noi non ci conosciamo l'un l'altro, anzi vi era un senso di aversità e di critica, oggi dove esiste una nostra Sede i Consulenti sono degli amici, si scambiano notizie, sistemi di lavoro, di rapporti con i propri assistiti, organizzano trattenimenti, gi te, vi è insomma quella solidarietà ed assistenza reciproca che è alla base del consorzio civile.

Abbiamo molta strada ancora da fare, e molte lotte da superare, ma soprattutto una meta che è la più importante da raggiungere, quella di essere riconosciuta per legge in "COLLEGIO" sulla base di altri già esistenti.

Aldo Balzi



**Associazione Nazionale dei Consulenti in materia di
Lavoro e Previdenza Sociale
“Aclaps”**




1957 – Aprile

Secondo Statuto. Introduzione delle discipline sociali e nuova denominazione

in

**ANCDS Associazione Nazionale Consulenti Discipline
Sociali.**



ANCDS Associazione Nazionale Consulenti Discipline Sociali.

D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382

NORME SUI CONSIGLI DEGLI ORDINI E COLLEGI E SULLE COMMISSIONI CENTRALI PROFESSIONALI

(Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1944, n. 98)

Artico 1

Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o collegio, a termini dell'art. 1 del R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio è formato: di cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove, se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 4

OBBLIGO DI CORRISPONDERE LE RETRIBUZIONI A MEZZO DI PROSPETTI PAGA

Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1953, n. 21

Art.1

E' fatto obbligo ai datori di lavoro di consegnare all'atto della corresponsione della retribuzione ai lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo cui la retribuzione si riferisce, gli assegni familiari e tutti gli altri elementi che, comunque, compongono detta retribuzione nonché distintamente le singole trattenute.

Tale prospetto di paga deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro e di chi ne fa le veci.


Le società cooperative sono tenute alla compilazione del prospetto di paga sia per gli operai ausiliari che per i propri soci dipendenti.

Art.2

Le singole annotazioni sul prospetto paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo.

Art.3

Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione.



12 giu 1954

Sottoscritto l'accordo tra Confindustria, CISL, UIL e CISNAL per definire le voci di cui è composta la busta paga allo scopo di fissare un minimo salariale di base.
La CGIL si oppone all'accordo, in autunno firma un accordo separato



Il Palazzo delle Assicurazioni Generali a Roma, sede della Confindustria dagli anni Venti alla fine del 1972

ANCDS Associazione Nazionale Consulenti Discipline Sociali.

1959 - 26 Agosto

D.P.R. n.921 Regolamento di Attuazione della Legge 1815/1939 per la disciplina dell'esercizio dell'attività di tenuta o regolarizzazione dei documenti di lavoro aziendali

1959 - 22 Novembre

Nuove modifiche allo Statuto. Viene per la prima volta utilizzato l'acronimo **ANCL** - Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

Eletto Presidente ANCL Cesare Orsini



Riunificazione Milano-Livorno. Da sinistra: Pozzi, Cardellicchio, Giarola, Bassani, Balzi, Cristiano, Petrone, Orsini, Melca, Codognola, Restuccia, Gambini.

Sono le 20,30 si aggiorna la seduta alle 9 del giorno successivo per la discussione dei vari articoli del nuovo Statuto.

Alle 9,30 del 21 settembre 1958, iniziano i lavori della seconda giornata del Consiglio Nazionale. Melca, Presidente della "Commissione Modifiche Statutarie", dà lettura dell'articolo dell'approvando Statuto.

Su proposta Varesi si approva all'unanimità la modifica della divisione associativa, da Associazione Nazionale Consulenti Discipline Sociali (A.N.C.D.S.) in Associazione Nazionale Consulenti Lavoro (A.N.C.L.), onde adeguarsi all'emanando Regolamento alla legge 1815, che perfeziona in "Consulenti del Lavoro" la terminologia indicante i professionisti del nostro ramo, rispetto a quella della 1815 che li indicava: "coloro ai quali...", oppure: "le persone che...".

Si accendono quindi discussioni circa la sede legale dell'Associazione in Roma, rispetto alla necessità di mantenere una Sede Centrale per il pratico funzionamento dell'A.N.C.D.S.

Intervengono molti Consiglieri, fra i quali

A.N.C.L.

il Presidente



**Associazione
Nazionale
Consulenti
del Lavoro**

Tessera N. _____

Consulente _____

Località _____

Scadenza _____

Cognome e nome _____

Nato a _____ prov. _____ il _____

Residente in _____ prov. _____ via _____

Studio in _____ prov. _____ via _____

Iscritto albo prov.le di _____ dal _____ n. _____

Tessera n. _____ scadenza _____ codice fiscale _____

ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro



1964 - 7 Ottobre

Senato della Repubblica IV Legislatura 10° Commissione (Lavoro, Previdenza sociale)

Discussione ed approvazione del disegno di legge “Istituzione dell’albo dei Consulenti del Lavoro” AS 689

1964 - 12 Ottobre

Legge n.1081 “Istituzione dell’Albo dei Consulenti del Lavoro” (testo pubblicato sulla G.U. n.274 del 7/11/1964)

Cesare Orsini, Presidente Nazionale dell’Albo
dei Consulenti del Lavoro dal 1965 al 1977.
In precedenza Presidente Nazionale dell’Associazione
CdL (ANCL) dal 1959 al 1965



1970



legge n. 300 del 20 maggio 1970, recante
*"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento"*,

Albi Provinciali

ALTEZZA

Albi Provinciali

Albi delle provincie abruzzesi

succolenti specialità abruzzesi, Orsini ha presieduto il Convegno dei dirigenti degli Albi provinciali di terra d'Abruzzo. Erano assenti i colleghi di Pescara.

Sono stati messi a fuoco i problemi di ciascuna provincia per riscontrare l'identità di vedute fra Consiglio Nazionale e Consigli Provinciali dell'Albo, pur riconoscendo l'esigenza di più idonei mezzi di collegamento.



Il presidente Orsini

INGIUSTIFICATE LE PERPLESSITA' DAVANTI ALLA LEGGE

Diritti e dignità anche per i CdL

di Rolando Del Nevo

Nella prima attuazione della legge 1081 sono sorte, negli Organismi preposti alla vigilanza sulla osservanza delle leggi sul lavoro, delle perplessità che noi Consulenti non possiamo condividere, né giustificare.

Dette perplessità sono sorte allorché i Consulenti hanno richiesto l'applicazione della Legge 1081 e cioè di disciplinare lo uso ed abuso della professione di Consulente del Lavoro da parte di Enti con personalità giuridica privata (Associazioni, Artigiani, Commercianti, Federazioni di Cooperative, Collegi dei Costruttori, ecc.).

Dall'espressione letterale dello ultimo comma dell'art. 1 della citata legge si evince che (anche se nettamente in contrasto con l'art. 2 della legge 23.11.1939) le associazioni provvederanno ad organizzare il relativo servizio (Consulenza del Lavoro) a mezzo delle persone di cui al 1.º Comma dello stesso art. 1 e cioè a mezzo o dei Consulenti del Lavoro o dei professionisti di cui all'art. 5 della legge 23.11.1939 n. 1815.

A noi detto comma non offre perplessità alcuna, né può offrirne poiché non necessita interpre-

tarlo per mezzo di altre norme, essendo un comma formulato al solo fine di permettere alle Associazioni di istituire un servizio di Consulenza e basta. L'unica perplessità che può ingenerare è quella della sua legittimità in ordine al citato art. 2 della legge 23.11.39 n. 1815.

La nota circolare Ministeriale del 31.5.66 (in Consulenza Lavoro - Fasc. 204, pag. 66 - Cap. 42) ha peraltro riconfermato che il servizio di Consulenza può essere garantito anche da personale avente rapporto d'impiego con la Associazione, purché Consulente o Professionista di cui al citato art. 5.

Ora noi, pur avanzando ampie riserve sulla possibilità di un professionista ad istituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (poiché lo riteniamo passibile di censura) abbiamo seguito il pensiero del Ministero del Lavoro, pensiero che risulterebbe espresso anche negli Atti parlamentari per l'approvazione della legge, chiedendo che a detto servizio le Associazioni impiegassero soltanto Consulenti o professionisti; mentre invece, nella maggior parte, le dette Associazioni hanno assunto un Consulente del Lavoro ed i libri paga e tutti gli altri adempimenti vengono effettuati da personale non abilitato e legato da rapporto di lavoro con l'associazione.

Ovviamente questo stato di co-

sulente è a posto con la legge e con la coscienza comunicando che non ha ditte assistite, l'Associazione non ha avuto alcuna richiesta dall'Ispettorato del Lavoro e quindi non è tenuta a comunicare alcun elenco; conclusione: le Ditte dei consulenti liberi professionisti vengono passate al setaccio ad una ad una, quelle dell'Associazione quando capita.

Dovremo anche noi riunirsi in ogni centro e istituire delle Associazioni sindacali? Dato che le associazioni possono fare i liberi professionisti con tutti i vantaggi fiscali che ne conseguono, perché noi liberi professionisti non potremmo creare delle Associazioni?

Rolando Del Nevo

Direttore di «Consulenza Lavoro»

Quadri giovani
per il nostro
Sindacato

Il 16 maggio scorso si è tenuta nei locali della Camera di Commercio l'assemblea dell'Unione

AZIONE COMMERCianti

ANCL – Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro



1964 - 7 Ottobre

Senato della Repubblica IV Legislatura 10° Commissione (Lavoro, Previdenza sociale)

Discussione ed approvazione del disegno di legge “Istituzione dell’albo dei Consulenti del Lavoro” AS 689

1964 - 12 Ottobre

Legge n.1081 “Istituzione dell’Albo dei Consulenti del Lavoro” (testo pubblicato sulla G.U. n.274 del 7/11/1964)

1979 - 11 gennaio

Legge n.12 “Norme per l’Ordinamento della Professione di Consulente del Lavoro





il consulente

ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI LAVORO

SOSTENETE
LA CATEGORIA
CON L'ADESIONE
ALL'A.N.C.L.

Anno XX - N. 4-5-6

Direzione, Redazione e Amm.: Roma, Viale dei Parioli, 63 - ☎ 804.648 - c.c.p.
38615001 - Pubblicazione mensile - Sped. in abb. postale - Gruppo III/70

Roma, ottobre-novembre-dicembre 1979

I Consulenti del Lavoro d'Italia in lutto per la morte di Aldo Balzi

Sì! In silenzio, quasi a non voler disturbare nessuno in una afosa serata del luglio ultimo scorso, Aldo Balzi se ne è dipartito quasi repentinamente e dopo una breve degenza in una clinica milanese.

Era il 17 luglio 1979.

I suoi funerali si sono svolti a Milano nella tarda mattinata del successivo giorno 20 con l'intervento - malgrado il particolare periodo feriale - di numerosissimi colleghi milanesi, della regione lombarda e molti altri consulenti del lavoro provenienti da varie parti d'Italia.

L'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro, che lo ebbe suo fondatore e primo Presidente, era rappresentata dal Vice Presidente Nazionale Lana (essendo il Suo Presidente Bottaro impossibilitato a rientrare in tempo dall'estero) e da numerosi Consiglieri Nazionali, da membri del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e da membri del Collegio dei Probiviri, i quali hanno portato le condoglianze degli iscritti alla vedova, alla figlia ed ai familiari tutti.

Alla cerimonia funebre era pure presente il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Albo Baresi con numerosi componenti il Consiglio stesso.

Al termine della mesta cerimonia, sul sagrato della chiesa e prima che la salma del caro ed amato Balzi se ne dipartisse per essere tumulata nel Cimitero Maggiore, Orsini fraterno amico del defunto, per delega del Vice Presidente e per insistenza dei familiari, a nome degli iscritti alla nostra Associazione ha brevemente commemorato Aldo Balzi mettendone in risalto le impareggiabili doti di uomo tanto attivo e modesto quanto intraprendente, appassionato e strenuo difensore dell'interesse della categoria che solo grazie alla sua abnegazione e disinteressata opera ha potuto conquistare i traguardi raggiunti; ha concluso rivolgendo particolari espressioni di vivo cordoglio alla gentile signora ed agli altri parenti.

Tale doloroso avvenimento, che ha profondamente colpito l'intera categoria dei Consulenti del Lavoro di tutta Italia, non poteva non trovare va-

sta eco e risonanza anche in occasione di successivi incontri tra gli organismi della Associazione.

A cura del Consiglio Regionale Lombardo della nostra Associazione è stata tenuta la commemorazione di Aldo Balzi presso la sede del Consiglio Regionale della Associazione a Milano, alla presenza della delegazione regionale e di tutti i rappresentanti delle Unioni provinciali Lombarde.

La commemorazione ufficiale è coincisa con la prima riunione del Consiglio Nazionale dell'A. N. C. L. che, la mattina del 20 ottobre ha partecipato con il suo Presidente ed il C.E.N. ad una commemorazione religiosa celebrata nella chiesa di San Roberto Bellarmino in Piazza Ungheria in Roma.

Dopo la cerimonia religiosa, nella sede di viale Parioli 63, il Presidente Nazionale Bottaro, presenti anche alcuni parenti del defunto, ha svolto la commemorazione di Aldo Balzi, di cui si riferisce di seguito.

ALDO BALZI:

Una vita dedicata ai Consulenti del Lavoro

CONGRESSO STRAORDINARIO NAZIONALE

PER LA RIFORMA DELLO STATUTO

Il consulente

ORGANO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSULENTI DEL LAVORO

SETTIMANALE - ANNO XXIV - N. 1 - 8 GENNAIO 1983

Milleottanta

L'OTTANTATRE' - UN ANNO COME GLI ALTRI FORSE UN PO' PIU' NERO, ANZI NERISSIMO ALLA DATA IN CUI SCRIVIAMO NON SONO CONOSCIUTI I TESTI DEI DUE DECRETI CON I QUALI IL MINISTRO DELLE FINANZE HA DETERMINATO I PROGRAMMI DI CONTROLLO IVA IRPEF PER L' ANNO 1983.

MA IL MINISTERO HA EMESSO UN ESAURIENTE COMUNICATO STAMPA, COSI' TUTTI AVRANNO VISTO, CIRCA IL PRIMO E PIU' IMPORTANTE DECRETO, CHE IL CENTRO INFORMATIVO DELLE IMPOSTE DIRETTE E QUELLO DELLE TASSE DOVRANNO INVITARE AI DIPENDENTI UFFICI LE LISTE DEI CONTRIBUENTI CHE, NEL TRIENNIO 1977/79, HANNO PRESENTATO DICHIARAZIONI DI REDDITI DI IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO DA CUI RISULTA UN RAPPORTO TRA REDDITI E RICAVI INFERIORE ALLA MEDIA PROVINCIALE DELLA PROPRIA CATEGORIA.

PER QUANTO CONCERNE L' IVA, LE LISTE RIGUARDERANNO COMMERCianti ED ESERCENTI ATTIVITA' DI PRODUZIONE PER I QUALI RISULTA, DALLA DICHIARAZIONE PER IL 1979, UN RAPPORTO, TRA VOLUME D' AFFARI E D' ACQUISTI, PARTICOLARMENTE LONTANO DAL VOLUME MEDIO, RIFERITO ALLA CATEGORIA, ALLA PROVINCIA DI APPARTENENZA ED A QUELLA CON ANALOGO INDICE DI CONSUMI.

NON SOLO: PER QUANTO RIGUARDA L' IVA, LE LISTE CONTERRANNO ANCHE NOMINATIVI DI PROFESSIONISTI CHE NEL 1979 HANNO DICHIARATO VOLUMI D' AFFARI INFERIORI A QUELLI DEL GRUPPO OMOGENEO CUI APPARTENGONO.

SI TORNERA' ALLORA TOTALMENTE ALLE SARABANDE INDUTTIVE ANTE RIFORMA?

TEMPI COSI' DURI NON SI ERANO MAI PROFILATI ALL' ORIZZONTE DELLE ENTRATE DEL BILANCIO DI STATO (MA LE USCITE QUANDO LE RIDUCIAMO?).

NON VORREMMO SEMBRARE IMMODESTI, MA NON CI SEMBRA SBAGLIATO PORCI AD ESEMPIO DI OCULATA GESTIONE: QUESTO FOGLIO, ORMAI AL 4' ANNO DI VITA, BISOGNA CHE, ALMENO PROVVISORIAMENTE, RADDOPPI I SUOI CONTENUTI (SONO TROPPE LE NOTIZIE CHE, SINO AD OGGI, ABBIAMO DOVUTO TAGLIARE!). CI SONO DUE MODI PER RADDOPPIARE: O SI PASSA A B FACCIE O SI RIMPICCOLISCONO ALLA META' I CARATTERI. LA PRIMA SOLUZIONE COSTA MOLTO, LA SECONDA, POCO: ABBIAMO NATURALMENTE SCELTO LA SECONDA, NELL' ATTESA CHE NATURINO SOLUZIONI ANCORA PIU' INTERESSANTI, A PREZZI MODICI.

NOTIZIE MIGLIORI, INVECE, DAL CONVEGNO DI RIMINI CHE, SUPERBAMENTE RIUSCITO, HA AVUTO VASTA RISONANZA (MAI LA TV ED I GIORNALI HANNO DEDICATO TANTO SPAZIO E TANTI RICONOSCIMENTI ALLA "PROFESSIONALITA'" DEL CONSULENTE DEL LAVORO).

IL DOCUMENTO CONCLUSIVO - CHE QUI SOTTO PUBBLICHIAMO - E' ORA SUL TAVOLO DEL MINISTRO DEL LAVORO: L' ANEL FARA' IN MODO CHE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE SIA TRASPORTATO IN UN PROVVEDIMENTO INTERAMENTE CHIARIFICATORE DELLA 297.

INTANTO, COME IN FONDO POTRETE VEDERE, COMINCIAMO AD USCIRE LE PRIME SENTENZE SUL TFR: ANCH' ESSE FACILITERANNO IL LEGISLATORE, PER I NECESSARI RATTOPPI.

DOCUMENTO CONCLUSIVO DEI LAVORI DEL CONVEGNO NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO SUL T.F.R. - RIMINI - TEATRO NOVELLI - 18.12.82

IL CONSULENTI DEL LAVORO, RIUNITI IN CONVEGNO NAZIONALE DI STUDIO IN RIMINI PER DISCUTERE SUL TFR:

- SENTITI GLI APPORTI CRITICI E COSTRUTTIVI DEI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA CONFINDUSTRIA E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI SUBORDINATI:

- VALUTATA LA NECESSITA' DI OTTENERE L' INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA NORMA PER CONSENTIRE UNA CORRETTA ED UNIVOCA APPLICAZIONE:

- VERIFICATA L' OPPORTUNITA' DI INTERVENIRE PRESSO IL POTERE ESECUTIVO ALLO SCOPO DI INVITARE IL PARLAMENTO SIA ALL' IMMEDIATA EMANAZIONE DELL' INTERPRETAZIONE AUTENTICA E SIA ALL' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI, ATTI A DARE CERTEZZA ALL' OPERATO DEGLI ADDETTI AI LAVORI:

- AUSPICATO IL RAGGIUNGIMENTO TRA LE PARTI SOCIALI DI UNA SOLUZIONE CHE NASCA DAL CONFRONTO DELLE TESI ATTUALMENTE ANTITETICHE ED EVITI NEL FRATTEMPO IL RICORSO AD UN CONTENZIOSO COMPLESSO E DIFFICILE PER LA IMPREVEDIBILE E CONTRASTANTE GIURISPRUDENZA:

- CONSIDERATA L' URGENZA CONTINGENTE ED INDIFFERIBILE CHE IMPONE - SPECIALMENTE AI CONSULENTI DEL LAVORO - DI VENIRE IN POSSESSO DI NORME COMPORTAMENTALI COMUNI:

CONCLUDONO

I LORO LAVORI PROPONENDO QUANTO SEGUE:

1 - INDIVIDUAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA


PRENDERE A BASE DEL TFR:
OCCORRE PRENDERE A RIFERIMENTO LE MANSIONI CONTRATTUALMENTE ATTRIBUITE AL LAVORATORE DURANTE LA VIGENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO E CONSIDERARE QUINDI UTILI PER IL TFR TUTTI QUEGLI EMOLUMENTI CHE VENGONO EROGATI A FRONTE DELLE SUE MANSIONI CONTRATTUALI, VANNO ESCLUSI QUINDI QUELLI "OCASIONALI", INTENDENDOSI CON QUESTA ACCETTAZIONE GLI EMOLUMENTI RIFERENTISI A PRESTAZIONI CHE SONO SVINCOLATE DALLE ABITUALI MANSIONI CONTRATTUALMENTE PREVISTE:


2 - RIVALUTAZIONE DEL TFR:
IL TASSO E' COSTITUITO SU BASE COMPOSTA, CON L' APPLICAZIONE DELL' 1.50% DIVISIBILE PER DODICESIMI E DAL 75% DELL' AUMENTO DELLA VARIAZIONE PERCENTUALE ISTAT:

3 - REINSERIMENTO DEI PUNTI DI CONTINGENZA BLOCCATA E NON ANCORA COMPUTATA:
NON E' SOSTENIBILE, PERCHE' NON EGUA, LA TESI DEL REINSERIMENTO DEI PUNTI (418.075) IN CIFRA FISSA, NEANCHE "UNA TANTUM", NON E' NEPPURE SOSTENIBILE L' ALTRA TESI CHE PREVEDE IL REINSERIMENTO DEI PUNTI PROPORZIONATO A MESE, LIMITATAMENTE ALL' ANNO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO. PERTANTO - SE E' CORRETTA L' IMPOSTAZIONE CHE DEBBA ESSERCI UN PROPORZIONAMENTO DEI PUNTI DA REINSERIRE - QUESTO DEVE ESSERE RAPPORTATO ALLA ANZIANITA' DI SERVIZIO DAL 1.6.82 IN POI:

4 - TFR: CRITERIO DI CASSA O DI COMPETENZA?
E' AUSPICABILE L' ADOZIONE DEL CRITERIO DI COMPETENZA, ALLINEANDO L' IMPOSIZIONE FISCALE (DPR 597/73) A QUELLA CIVILISTICA DEL COMPUTO DEL TFR, AL FINE DI ELIMINARE DOPPI CRITERI DI IMPOSIZIONE.

ASS. SANITARIA - FAMILIARI DI ARTIGIANI
QUANDO SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO
LEGGIAMO SUL "CORRIERE DELLA SERA" DEL 30
U.S. "...I FAMILIARI CHE A SUO TEMPO ERANO








1879



2011

Ministero del lavoro e delle politiche sociali





Organo Ufficiale:



**IL CONSULENTE
milleottantuno**

Reg. Tribunale Civile di Roma - sez. stampa n. 371|2009



Statuto

ART. 2: Scopi

1. L'Associazione si prefigge e persegue, con le sue attività, i seguenti scopi:

- a. Promuovere, rappresentare, tutelare e difendere gli interessi professionali, e sindacali dei consulenti del lavoro; anche nelle sedi giudiziarie, extragiudiziarie e davanti alla Corte Europea**
- b. Accrescere, sviluppare e valorizzare l'immagine e le funzioni professionali degli iscritti, operatori aziendali e sociali al servizio della collettività;**
- c. favorire e coordinare tutte le iniziative concernenti la categoria nel campo sindacale, culturale, professionale e tecnico,**
- d. adoperarsi per una presenza attiva dell'associazione nelle sedi di formulazione delle proposte legislative anche quale parte sociale;**
- e. rappresentare gli iscritti negli organismi istituzionali nazionali, regionali e provinciali di categoria favorendo con essi, in ogni caso, rapporti di collaborazione e sinergia;**
- f. contribuire all'arricchimento culturale, professionale e sindacale, degli iscritti mediante convegni, conferenze, corsi di aggiornamento e borse di studio, anche attingendo a risorse pubbliche;**
- g. favorire la formazione permanente e la riqualificazione professionale degli iscritti, dei loro dipendenti e dei loro assistiti anche allo scopo di giungere ad una ottimale gestione delle risorse umane come fattore strategico di sviluppo;**
- h. Richiedere agli iscritti il corretto comportamento e l'osservanza del codice di deontologia professionale dell'Ordine e il rispetto del codice etico che dovrà essere redatto ed approvato dal Consiglio Nazionale.**
- i. essere riferimento permanente in ogni sede affinché tutta la normativa del lavoro e tributaria risulti di chiara interpretazione**
- j. favorire la formazione di commissioni di lavoro con le istituzioni pubbliche competenti a tutti i livelli;**
- k. elevare l'immagine della categoria favorendo e organizzando anche l'incontro e la socializzazione fra gli iscritti attraverso manifestazioni ludiche e sportive; le spese sono a carico dell'organizzazione delle rispettive manifestazioni, senza intaccare le quote associative;**
- l. favorire la formazione di Osservatori con altri organismi quali Università, Fondazioni studi, organizzazioni sindacali, per lo studio, la ricerca, l'interpretazione di materie oggetto della nostra professione.**



Consiglio Nazionale Ordine
Consulenti del Lavoro



ENPACL
Ente Nazionale
Previdenza Assistenza
Consulenti del Lavoro

 **Fondazione Studi**
Consulenti del Lavoro
Consiglio Nazionale dell'Ordine



Fondazione Lavoro
Consulenti per il
Ricerca, selezione e intermediazione professionale

Albo Provinciale
Consulenti del
Lavoro

Consulte Regionali




www.anclsu.com

Eventi di categoria
Eventi e azioni sindacali
Aggiornamenti di giurisprudenza
Aggiornamenti normativi e di prassi
Quesiti e Risposte
Rivista "IlConsulenteMilleottantuno"
Notizie, approfondimenti, guide pratiche
Convenzioni
Convegni



*Ministero del Lavoro
delle Politiche Sociali*



Quali prospettive di evoluzione ?

***"Tutte le previsioni sono difficili,
soprattutto quelle che riguardano il
futuro".***

Niels Bohr

premio Nobel la fisica 1922





**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario**

**Roma, Via C. Colombo 456
segreteria@anclsu.com**



FINE

*Ispettorato dell'Industria e del
Lavoro*

***Nascita ed Evoluzione in Italia della
vigilanza sul lavoro, della Associazione Sindacale dei
Consulenti del Lavoro, dell'Ordine dei Consulenti del
lavoro***